



Direzione Ambiente, Energia e Territorio

L.R. 32/1982 e s.m.i.

“Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale”

PRONTUARIO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

(in vigore dal 1 aprile 2023 ai sensi del comma 1 dell'art. 38 della l.r. 32/1982 e s.m.i.)

L.R. 32/1982 e s.m.i.			DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	SANZIONI AMMINISTRATIVE art. 38 L.R. 32/1982		C/C	NOTE
TITOLO	ART.	COMMA		MINIMO - MASSIMO Euro	MISURA RIDOTTA Euro		
RIFIUTI							vedi norma nazionale di riferimento (D.lgs. 3/4/2006 n. 152)
FUORISTRADA	art. 11 violazione	1	Attività fuoristrada con mezzi motorizzati su tutto il territorio regionale	134/404	135	C/C provinciale	Misura discrezionale e facoltativa del sequestro amministrativo del mezzo
	art. 38 sanzione	1 lettera c)					
FUORISTRADA	art. 11 violazione	1	Attività e manifestazioni motoristiche fuoristrada organizzate, anche parzialmente, al di fuori dei percorsi individuati ai sensi del 3° comma dell'art.11	Sanzione fissa 11.691 più Euro 1.122,00 fino a 50 partecipanti, o Euro 1.683,00 da 51 a 100, o Euro 2.244,00 da 101 a 200, o Euro 3.366,00 se più di 200	3.897 più Euro 374 fino a 50 partecipanti (un terzo della sanzione calcolata sulla base del numero dei partecipanti) o Euro 561 da 51 a 100 o Euro 748 da 101 a 200 o Euro 1.122 se più di 200	C/C provinciale	Sanzione applicata a carico degli organizzatori degli eventi e delle attività
	art. 38 sanzione	1 lettera d)					

L.R. 32/1982 e s.m.i.			DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	SANZIONI AMMINISTRATIVE art. 38 L.R. 32/1982		C/C	NOTE
TITOLO	ART.	COMMA		MINIMO - MASSIMO Euro	MISURA RIDOTTA Euro		
FUORISTRADA	art. 11 violazione	1	Competizioni organizzate sui percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 in difetto delle procedure previste dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 o manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada prive dell'autorizzazione in deroga ai sensi del comma 5 bis dell'articolo 11 o realizzate in difformità della stessa	Sanzione fissa 11.691	3.897	C/C provinciale	Sanzione applicata a carico degli organizzatori degli eventi e delle attività
	art. 38 sanzione	1 lettera d)		più Euro 1.122,00 fino a 50 partecipanti, o Euro 1.683,00 da 51 a 100, o Euro 2.244,00 da 101 a 200, o Euro 3.366,00 se più di 200	più Euro 374 fino a 50 partecipanti (un terzo della sanzione calcolata sulla base del numero dei partecipanti) o Euro 561 da 51 a 100 o Euro 748 da 101 a 200 o Euro 1.122 se più di 200		
FUORISTRADA	art. 11 violazione	1	Mancato rispetto delle prescrizioni impartite ai fini dello svolgimento delle manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada	Sanzione fissa 11.691	3.897	C/C provinciale	Sanzione applicata a carico degli organizzatori degli eventi e delle attività
	art. 38 sanzione	1 lettera d)		più Euro 1.122,00 fino a 50 partecipanti, o Euro 1.683,00 da 51 a 100, o Euro 2.244,00 da 101 a 200, o Euro 3.366,00 se più di 200	più Euro 374 fino a 50 partecipanti (un terzo della sanzione calcolata sulla base del numero dei partecipanti) o Euro 561 da 51 a 100 o Euro 748 da 101 a 200 o Euro 1.122 se più di 200		

L.R. 32/1982 e s.m.i.			DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	SANZIONI AMMINISTRATIVE art. 38 L.R. 32/1982		C/C	NOTE
TITOLO	ART.	COMMA		MINIMO - MASSIMO Euro	MISURA RIDOTTA Euro		
FUORISTRADA	art. 11 violazione	1	Mancata esecuzione del ripristino ambientale dello stato dei luoghi da parte degli organizzatori di manifestazioni o gare motoristiche fuoristrada	Sanzione fissa 11.691	3.897	C/C provinciale	Sanzione applicata a carico degli organizzatori degli eventi e delle attività
	art. 38 sanzione	1 lettera d)		più Euro 1.122,00 fino a 50 partecipanti, o Euro 1.683,00 da 51 a 100, o Euro 2.244,00 da 101 a 200, o Euro 3.366,00 se più di 200	più Euro 374 fino a 50 partecipanti (un terzo della sanzione calcolata sulla base del numero dei partecipanti) o Euro 561 da 51 a 100 o Euro 748 da 101 a 200 o Euro 1.122 se più di 200		
FUORISTRADA	art. 11 violazione art. 38 sanzione	2 1 lettera c)	Attività fuoristrada con mezzi motorizzati su terreni di montagna, mulattiere e su piste e strade forestali segnalate ai sensi della vigente normativa in materia di vincolo idrogeologico (L.R. 45/1989)	134/404	135	C/C provinciale	Misura discrezionale e facoltativa del sequestro amministrativo del mezzo
FUORISTRADA	art. 11 violazione art. 38 sanzione	4 1 lettera c)	Transito con mezzi motorizzati su strade interdette da Province e Comuni ai fini di tutela ambientale	134/404	135	C/C provinciale	Misura discrezionale e facoltativa del sequestro amministrativo del mezzo

L.R. 32/1982 e s.m.i.			DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	SANZIONI AMMINISTRATIVE art. 38 L.R. 32/1982		C/C	NOTE
TITOLO	ART.	COMMA		MINIMO - MASSIMO Euro	MISURA RIDOTTA Euro		
FUORISTRADA	art. 11 violazione art.38 sanzione	1 - 2 - 4 1 lett. c)-1- 2-3-4	Attività fuoristrada con mezzi motorizzati non regolarmente immatricolati	337/1.122	374	C/C provinciale	Misura discrezionale e facoltativa del sequestro amministrativo del mezzo. Fattispecie sanzionabili se per il mezzo motorizzato utilizzato per la violazione sono previsti, dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale, i requisiti dell'immatricolazione, della targa, dell'assicurazione e dei documenti funzionali alla circolazione
			Attività fuoristrada con mezzi motorizzati privi di targa				
			Attività fuoristrada con mezzi motorizzati privi di assicurazione				
			Il mezzo motorizzato non venga fermato dal conducente durante l'attività di controllo della vigilanza				
FUORISTRADA	art. 11 violazione art. 38 sanzione	5 lettera e)	Calpestare i prati destinati a sfalcio o i terreni sottoposti a coltura (anche se non cintati)	Sanzione fissa Euro 168	56	C/C provinciale	
FUORISTRADA	art. 11 violazione art. 38 sanzione	5 1 lettera e)	Parcheggio nei prati, in zone boschive e nei terreni agricoli	Sanzione fissa Euro 168	56	C/C provinciale	
FUORISTRADA	art. 11 violazione art. 38 sanzione	7 1 lettera e)	Esercizio dello sci d'erba in aree non destinate a tale attività	Sanzione fissa Euro 168	56	C/C provinciale	
FLORA	art.13 violazione art.38 sanzione	1 1 lettera b)	Asportazione, trasporto e commercio di cotica erbosa, lettiera e strati superficiali dei terreni	45/269	90	C/C provinciale	
FLORA	art.14 violazione art.38 sanzione	1 1 lettera b)	Danneggiamento o distruzione della vegetazione spontanea nei laghi, paludi, terreni di ripa	45/269	90	C/C provinciale	
FLORA	art.15 violazione art.38 sanzione	1 1 lettera f)	Raccolta, asportazione, danneggiamento, detenzione e commercio di parti (sia allo stato fresco che secco) delle specie vegetali a protezione assoluta	Sanzione fissa e proporzionale Euro 101 più Euro 3 per ogni esemplare raccolto, detenuto, danneggiato o commerciato illegalmente	34 più 1 per ogni esemplare	C/C provinciale	

L.R. 32/1982 e s.m.i.			DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	SANZIONI AMMINISTRATIVE art. 38 L.R. 32/1982		C/C	NOTE
TITOLO	ART.	COMMA		MINIMO - MASSIMO Euro	MISURA RIDOTTA Euro		
FLORA	art.15 violazione art.38 sanzione	2 1 lettera f)	Raccolta di specie non incluse nell'elenco allegato alla L.R. 32/82, in misura superiore a 5 esemplari per persona al giorno, senza estirpazione degli organi sotterranei	Sanzione fissa e proporzionale Euro 34 più Euro 3 per ogni esemplare raccolto oltre la quantità numerica consentita, detenuto, danneggiato o commercializzato illegalmente	11 più 1 per ogni esemplare eccedente	C/C provinciale	
FLORA	art.16 violazione art.38 sanzione	2 1 lettera g)	Operazioni agro-silvo-pastorali effettuate nei periodi interdetti dalla Giunta Regionale	1.122/11.220	2.244	C/C provinciale	
SOTTOBOSCO	art.20 violazione art.38 sanzione	1 1 lettera h)	Raccolta giornaliera oltre il consentito di: - Muschi Kg. 0,3 – Lamponi Kg.1 – Fragole Fg. 0,5 – Mirtilli Kg. 1 – Bacche di ginepro Kg. 0,2	Sanzione fissa Euro 101	34	C/C provinciale	
SOTTOBOSCO	art.20 violazione art.38 sanzione	2 1 lettera i)	Raccolta di prodotti di sottobosco secondo quantitativi superiori a quelli deliberati dalla Giunta Regionale	112/1.122	224	C/C provinciale	
SOTTOBOSCO	art.23 violazione art.38 sanzione	2 1 lettera m)	Raccolta di prodotti del sottobosco con l'ausilio di rastrelli, uncini od altri mezzi	Sanzione fissa Euro 101	34	C/C provinciale	
SOTTOBOSCO	art.23 violazione art.38 sanzione	3 1 lettera m)	Estirpazione, taglio o comunque danneggiamento di piante di fragole, lamponi, mirtilli o ginepro, compromettendone il normale sviluppo	Sanzione fissa Euro 101	34	C/C provinciale	
SOTTOBOSCO	art.23 violazione art.38 sanzione	5 1 lettera m)	Raccolta di prodotti del sottobosco dal tramonto alla levata del sole	Sanzione fissa Euro 101	34	C/C provinciale	
SOTTOBOSCO	art.25 violazione art.38 sanzione	1 1 lettera g)	Raccolta prodotti del sottobosco in periodi vietati dalla Giunta regionale	1.122/11.220	2.244	C/C provinciale	
FAUNA MINORE	art.26 violazione art.38 sanzione	1 1 lettera b)	Alterazione, dispersione, distruzione di nidi, larve, uova, bozzoli, adulti di formica rufa (le specie protette sono <i>F. lugubris</i> , <i>acquilonia</i> , <i>polyctena</i>)	45/269	90	C/C provinciale	

L.R. 32/1982 e s.m.i.			DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	SANZIONI AMMINISTRATIVE art. 38 L.R. 32/1982		C/C	NOTE
TITOLO	ART.	COMMA		MINIMO - MASSIMO Euro	MISURA RIDOTTA Euro		
formiche							
FAUNA MINORE formiche	art.26 violazione art.38 sanzione	2 1 lettera b)	Commercio, vendita, cessione e detenzione per la vendita delle formiche delle specie di cui sopra	45/269	90	C/C provinciale	
FAUNA MINORE anfibi	art.27 violazione art.38 sanzione	1 1 lettera n)	Raccolta, distruzione di uova, uccisione o cattura di tutte le specie di anfibi nonchè cattura, trasporto e commercio di rospi	Sanzione fissa e proporzionale Euro 101 più Euro 3 per ogni esemplare catturato	34 più Euro 1 per ogni esemplare catturato	C/C provinciale	

L.R. 32/1982 e s.m.i.			DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	SANZIONI AMMINISTRATIVE art. 38 L.R. 32/1982		C/C	NOTE
TITOLO	ART.	COMMA		MINIMO - MASSIMO Euro	MISURA RIDOTTA Euro		
FAUNA MINORE rane	art.27 violazione art.38 sanzione	2 1 lettera h)	Cattura di rane oltre i 20 esemplari per persona/giorno (nelle zone di risaia oltre i 100 esemplari per persona al giorno) nel periodo dal 01/07 – 30/11	Sanzione fissa e proporzionale Euro 101 più Euro 3 per ogni esemplare catturato	34 più Euro 1 per ogni esemplare catturato	C/C provinciale	
FAUNA MINORE rane	art.27 violazione art.38 sanzione	2 1 lettera h)	Cattura di rane in periodo non consentito (01/12 – 30/06)	Sanzione fissa e proporzionale Euro 101 più Euro 3 per ogni esemplare catturato	34 più Euro 1 per ogni esemplare catturato	C/C provinciale	
FAUNA MINORE rane	art.27 violazione art.38 sanzione	3 1 lettera h)	Cattura di rane in numero superiore a quello consentito dall'autorizzazione in deroga	Sanzione fissa e proporzionale Euro 101 più Euro 3 per ogni esemplare catturato	34 più Euro 1 per ogni esemplare catturato	C/C provinciale	
FAUNA MINORE rane	art.27 violazione art.38 sanzione	4 1 lettera h)	Cattura di rane con guadino o reti in ogni periodo dell'anno	Sanzione fissa e proporzionale Euro 101 più Euro 3 per ogni esemplare catturato	34 più Euro 1 per ogni esemplare catturato	C/C provinciale	
FAUNA MINORE rane	art.27 violazione art.38 sanzione	5 1 lettera h)	Cattura di rane dal tramonto alla levata del sole, in qualunque periodo dell'anno	Sanzione fissa e proporzionale Euro 101 più Euro 3 per ogni esemplare catturato	34 più Euro 1 per ogni esemplare catturato	C/C provinciale	
FAUNA MINORE lumache con guscio (chiocciola)	art.28 violazione art.38 sanzione	1 1 lettera h)	Raccolta lumache nel periodo non consentito (01/11 – 31/08)	Sanzione fissa e proporzionale Euro 101 più Euro 3 per ogni esemplare catturato	34 più Euro 1 per ogni esemplare catturato	C/C provinciale	

L.R. 32/1982 e s.m.i.			DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	SANZIONI AMMINISTRATIVE art. 38 L.R. 32/1982		C/C	NOTE
TITOLO	ART.	COMMA		MINIMO - MASSIMO Euro	MISURA RIDOTTA Euro		
FAUNA MINORE lumache con guscio (chiocciola)	art.28 violazione art.38 sanzione	1 1 lettera h)	Raccolta lumache in periodo consentito (01/09 – 31/10) oltre la quantità giornaliera consentita di 24 esemplari per persona	Sanzione fissa e proporzionale Euro 101 più Euro 3 per ogni esemplare catturato	34 più Euro 1 per ogni esemplare catturato	C/C provinciale	
FAUNA MINORE lumache con guscio (chiocciola)	art.28 violazione art.38 sanzione	4 1 lettera h)	Raccolta lumache dal tramonto al levar del sole durante il periodo consentito (01/09 – 31/10)	Sanzione fissa e proporzionale Euro 101 più Euro 3 per ogni esemplare catturato	34 più Euro 1 per ogni esemplare catturato	C/C provinciale	
FAUNA MINORE gamberi	art.29 violazione art. 38 sanzione	1 1 lettera n)	Cattura, trasporto, commercio, detenzione per la vendita di gamberi d'acqua dolce (<i>Astacus astacus e Austropotamobius pallipes</i>)	Sanzione fissa e proporzionale Euro 101 più Euro 3 per ogni esemplare catturato	34 più Euro 1 per ogni esemplare catturato	C/C provinciale	
FAUNA MINORE	art.30 violazione art. 38 sanzione	1 1 lettera g)	Cattura e detenzione di specie di fauna minore di particolare interesse scientifico tutelata dalla Regione Piemonte	1.122/11.220	2.244	C/C provinciale	
Disposizioni particolari	art.33 violazione art. 38 sanzione	3 1 lettera l)	Vendita di specie tutelate senza regolare autorizzazione	45/269	90	C/C provinciale	